



Columna Fondazione
collettiva Group Invest

Previdenza professionale

Statuti della Fondazione

Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur

Denominazione, sede

1

1.1

Il 15 marzo 1984 la Banca Popolare Svizzera ha istituito una fondazione ai sensi degli artt. 80 e sgg. del Codice civile svizzero con il nome di COLUMNA Fondazione collettiva della Banca Popolare Svizzera per la previdenza professionale (2° pilastro).

L'attuale denominazione della società fondatrice è:
Credit Suisse (Svizzera) SA

L'attuale denominazione della Fondazione è:
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur
Columna Fondation collective Group Invest, Winterthur
Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur
Columna Collective Foundation - Group Invest, Winterthur
(di seguito denominata Fondazione)

1.2

La Fondazione ha sede a Winterthur. Essa è iscritta nel registro della previdenza professionale ed è sottoposta alla vigilanza delle autorità di legge.

Scopo

2

2.1

La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Fondazione assicura una copertura, conforme alle disposizioni dei regolamenti di previdenza, ai dipendenti ed ai datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate (qui di seguito «datori di lavoro») contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno durante la vecchiaia e in caso d'invalidità e di decesso. Le prestazioni versate dalla Fondazione sono conformi alle disposizioni vigenti per la previdenza professionale obbligatoria. La Fondazione, tuttavia, offre anche piani di previdenza con prestazioni superiori ai minimi legali o che comprendono solo prestazioni sovraobbligatorie.

Anche i lavoratori indipendenti possono affidarsi alla Fondazione nel quadro di una soluzione di previdenza per associazioni professionali.

2.2

Il consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per la Fondazione concernenti prestazioni, organizzazione, amministrazione, finanziamento, investimenti patrimoniali e monitoraggio della Fondazione. I regolamenti e le loro modifiche vanno sottoposti all'autorità di vigilanza.

2.3

Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti esistenti, in cui essa stessa deve figurare come stipulante e beneficiaria.

2.4

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza distinta per ogni datore di lavoro affiliato. Per le soluzioni di previdenza di associazioni professionali vengono gestite casse di previdenza comuni.

2.5

La Fondazione opera in tutto il territorio della Svizzera.

Patrimonio della Fondazione

3

3.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi regolamentari a carico di datori di lavoro e dipendenti, dai versamenti unici, dalle elargizioni facoltative da parte del datore di lavoro o di terzi nonché dalle eventuali eccedenze nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva e dai redditi fruttati dall'investimento del patrimonio.

3.2

Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito in base a principi riconosciuti, nel rispetto delle prescrizioni federali in materia d'investimento.

3.3

Dal patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente prestazioni a scopo di previdenza; sono quindi escluse le prestazioni che i datori di lavoro sono tenuti a versare per legge o che vengono solitamente erogate come retribuzione per servizi prestati (ad es. indennità di rincarato, assegni familiari e per figli, gratifiche ecc.).

3.4

I contributi dei datori di lavoro affiliati possono essere versati dai mezzi della Fondazione purché siano state precedentemente costituite delle riserve di contributi indicate separatamente.

4

5

Gli organi della Fondazione sono

- il consiglio di fondazione,
- le commissioni di previdenza (CP) dei datori di lavoro affiliati,
- le commissioni di previdenza d'associazione professionale (CPA) per casse di previdenza comuni per soluzioni di previdenza d'associazione,
- il gerente della Fondazione,
- l'ufficio di revisione.

6

6.1

Composizione ed elezione

Il consiglio di fondazione è composto in misura paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. Esso è composto da almeno 4 membri.

Il diritto di voto e la procedura elettorale sono disciplinati in un apposito regolamento elettorale.

6.2

Integrità e lealtà

Le persone elette nel consiglio di fondazione devono possedere una buona reputazione e poter garantire uno svolgimento impeccabile del mandato. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali. In particolare, non possono essere al contempo attive per altri istituti collettivi o comuni in qualità di consiglieri di fondazione o con funzione dirigenziale o di gerente.

6.3

Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica 4 anni. È ammessa la rielezione.

Il mandato del consigliere di fondazione decade qualora

- termini il rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato e il membro esca dalla Fondazione o
- il contratto d'affiliazione di un datore di lavoro venga sciolto o
- egli non adempia più ai requisiti di eleggibilità in qualità di rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro o
- egli rassegni per iscritto le sue dimissioni oppure
- non soddisfi più i requisiti di integrità e lealtà (punto 6.2).

Se i motivi delle dimissioni ai sensi della lettera a) o b) subentrano nell'ultimo anno di carica, il membro interessato può concludere l'ultimo anno con l'approvazione del consiglio di fondazione.

6.4

Costituzione

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Elege al suo interno un presidente, la cui carica viene assunta a turno e per la durata di un mandato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti.

6.5

Incarichi e competenze

Il consiglio di fondazione dirige la Fondazione conformemente alla legge, alle ordinanze, alle disposizioni degli Statuti della Fondazione, ai regolamenti e alle direttive dell'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi e designa le persone che la rappresentano agli effetti di legge. Può essere conferita soltanto la firma collettiva a due.

6.6

Facoltà di deliberare

Affinché il consiglio di fondazione possa deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. I membri possono partecipare alle riunioni anche tramite telefono o videoconferenza.

Le delibere riguardanti gli emendamenti agli Statuti della Fondazione devono essere approvate almeno dai due terzi dei membri del consiglio in carica.

Altrimenti, la deliberazione avviene con maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono contate.

In caso di parità di voti, quello del presidente conta doppio. In caso di suo impedimento conta doppio il voto della persona che presiede la seduta.

Le decisioni possono anche essere prese per via circolare; esse necessitano dell'approvazione di tutti i membri del consiglio in carica.

Deve essere redatto un verbale in merito a ogni delibera.

Commissione di previdenza (CP) e commissione di previdenza d'associazione professionale (CPA)

7

7.1

Ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione è tenuto ad istituire una commissione di previdenza responsabile della regolare gestione della previdenza per il personale.

Ogni associazione e diverse associazioni con una soluzione di previdenza d'associazione nonché una cassa di previdenza comune devono costituire una commissione di previdenza d'associazione professionale che sia responsabile della corretta gestione della previdenza professionale.

7.2

La commissione di previdenza è costituita almeno da 2 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

La commissione di previdenza d'associazione professionale è composta da almeno 4 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati da quest'ultimo. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai dipendenti assicurati. Come membri della commissione di previdenza o della commissione di previdenza d'associazione professionale possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

La commissione di previdenza o la commissione di previdenza d'associazione professionale esegue i compiti previsti dall'amministrazione paritetica. Tali compiti sono oggetto del regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza o della commissione di previdenza d'associazione professionale.

Revisione

8

8.1

Il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione indipendente e autorizzato per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

8.2

Il consiglio di fondazione designa un perito in materia di previdenza professionale autorizzato per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

Modifiche

9

Il consiglio di fondazione è autorizzato a presentare all'autorità di vigilanza una domanda ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b CC per modificare l'organizzazione e lo scopo della Fondazione. Le attività della Fondazione non possono tuttavia esulare dallo scopo della previdenza professionale.

Scioglimento e liquidazione

10

10.1

In caso di liquidazione di una cassa di previdenza gestita dalla Fondazione vanno garantiti i diritti dei beneficiari stabiliti dalle disposizioni regolamentari. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio residuo ai datori di lavoro affiliati.

10.2

In caso di liquidazione della Fondazione i diritti dei beneficiari sono fatti salvi o garantiti mediante, ad esempio, il trasferimento dei medesimi alle istituzioni di previdenza dei datori di lavoro affiliati o un'altra forma adeguata di mantenimento della copertura previdenziale. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio alla società fondatrice o ai datori di lavoro affiliati. Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione impiega l'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

La liquidazione è affidata all'ultimo consiglio di fondazione che resta in carica finché non è portata a termine, a meno che non vi siano istruzioni di diverso tenore previste dalle disposizioni di scioglimento dell'autorità di vigilanza.

È fatta salva l'approvazione delle autorità di vigilanza in merito allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione.

Entrata in vigore

I presenti Statuti sostituiscono la versione del 17 giugno 2019 degli stessi.

11